

SENT. n. 882/09
CRON. n. 8102
REP. n. 9025
R.G.C. n. 2020/08

Proc. 2020/08

OGGETTO: *responsabilità del trasporto*

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

Rito civile collegiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

composto dai seguenti magistrati:

- dott. Geremia SPINIELLO -Presidente-
- dott. Alberto IACHINI -Giudice-
- dott. Nicola VALLETTA -Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2020/08 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente

tra

~~_____~~ residente a Guardiagrele (CH) ed elettivamente domiciliata in Chieti al Corso Marrucino 147, presso lo studio dell'avv. Cristiano SICARI, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele LIDDO ed Emanuele ARGENTO del Foro di Pescara, in forza di procura a margine della citazione;

-ATTORE-

e

~~_____~~ -legale r.n.te- con sede in Ancona ed elettivamente domiciliata a Francavilla al mare (CH) al viale Nettuno 204, presso lo studio dell'avv. Antonio LUCIANI, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di risposta;

-CONVENUTO-

OGGETTO: invalidità e/o responsabilità da inadempimento in contratto di investimento di valori mobiliari.

CONCLUSIONI (ud.27/10/09): le parti si riportano alle conclusioni rese negli scritti utili.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

~~_____~~ deduce che all'incirca dalla metà degli anni '90 ha operato in strumenti finanziari noti come "pronti contro termine", dapprima presso "Ca.Ri.Chieti Spa" e poi -dal 2000- presso l'odierna convenuta.

Il 2/4/01 -su consiglio del direttore della filiale- ella vendeva i "PCT" e investiva odierni € 21.272,74 in "JPV" (investimento poi reiterato per € 21.475,26) ed odierni € 72.000,00 in "BEAL 01/03 7,25% EUR".

Sempre su consiglio del direttore, il 12/2/02 ella vendeva gli strumenti in yen (JPV) e acquistava "FORD 02/05 6% EUR" per € 23.000,00.

Il 28/3/02 su consiglio del direttore ella vendeva a 99,76 i "BEAL" (comprati a 100,5) realizzando € 75.531,28 e il 10/4/02 li reinvestiva in obbligazioni "Giacomelli", che il 18/3/03 portavano cedola di € 5.496,09.



Nel gennaio '04 l'istante apprendeva che il 10/7/'03 la Giacomelli aveva chiesto procedura di amministrazione straordinaria, attivata dal Tribunale di Rimini (che affermò insolvenza) il 28/11/'03.

Deduce la ~~Banca~~, con conseguenti ed alternative richieste:


- nullità del contratto per mancanza di forma scritta e ripetizioni di somme per € 75.000,00;
- risarcimento del danno per € 75.000,00 (oltre a maggior somma per realizzazione dei titoli "Ford" anticipatamente il 27/2/'04) per responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di informazione sulla adeguatezza della operazione;
- risoluzione del contratto (e quindi ripetizioni per € 75.000,00) e risarcimento del danno (per realizzazione dei titoli "Ford" anticipatamente il 27/2/'04) per violazione dei doveri di informazione sulla adeguatezza della operazione.

La "BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA" S.p.A. deduce che il 3/10/'00 odierna controparte Damiano rese per iscritto contratto (cd. quadro) per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini di strumenti finanziari, conseguendo (la ~~Banca~~) il documento sui rischi generali degli investimenti e fornendo ogni informazione su propria esperienza (ella ha dichiarato "*conoscenza approfondita di strumenti e mercati finanziari*"), propria propensione al rischio ("*molto bassa*") e propri obiettivi di investimento ("*redditività con aspetti di rivalutabilità nel medio periodo*").

Sui titoli "Giacomelli" era stata espressamente avvertita che l'operazione non era allineata agli obiettivi dichiarati, che il titolo non era quotato in borsa ed era a rischio.

Ella ha comunque reso l'ordine per iscritto.

L'ente creditizio ha chiesto il rigetto delle domande o una limitazione del risarcimento ex art. 1227 cod. civ.



Con istanza depositata il 22/12/'08 la ██████████ chiedeva fissazione udienza ex art. 8 D.Lvo 5/'03.

Parte convenuta rendeva nota ex art. 10 D.Lvo 5/'03 depositata il 30/12/'08.

Il Giudice designato rendeva decreto ex art. 12 D.Lvo cit. e il Collegio confermava il provvedimento.

Veniva in particolare ordinato alla banca convenuta il deposito in originale dei documenti prodotti in copie sostanzialmente illeggibili.

L'ente convenuto in data 29/6/'09 depositava denunce di smarrimento rese in data 17 e 19 giugno '09. 

Parte convenuta deduce di avere stipulato con la ██████████ in data 3/10/'00 contratto (cd. quadro) per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini di strumenti finanziari.

A tal fine produce il contratto medesimo (indice degli allegati depositato il 13/11/'08 sub 3).

Osserva nuovamente il Tribunale che la produzione si è sostanziata in copia fotostatica ampiamente illeggibile e del tutto parziale

Nemmeno in esito a ordine di esibizione la banca è stata in grado di produrre l'originale del contratto (o almeno una copia leggibile), avendo invece documentato denunce di smarrimento (rese nel giugno '09) di ampia parte della documentazione afferente al rapporto negoziale "de quo": nell'ambito di detti documenti smarriti, anche il cd. contratto quadro.

In tali condizioni, non sussistendo prova di previo contratto scritto di cd. contratto quadro, va rilevata la nullità derivata dell'ordine (pure questo andato smarrito nell'originale) reso il 10/4/'02 per acquisto di titoli obbligazionari "Giacomelli".





In esito a detta declaratoria di nullità vanno disposte le restituzioni del caso e i titoli rientrano nella piena disponibilità della banca, che invece restituirà la somma di € 74.148,24 addebitata alla ~~XXXXXX~~ con valuta 15/4/'02; su detta somma vanno riconosciuti interessi nella misura legale dal dì suddetto e fino al saldo.

Il regime delle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale di Chieti -in composizione collegiale- definitivamente pronunciando, nel parziale contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 2020/'08 R.G.A.C.C., così decide:

- dichiara nullo l'ordine di acquisto reso in data 10/4/'02 del prodotto finanziario sì come specificato in citazione;
- condanna parte convenuta alla restituzione alla ~~XXXXXX~~ della somma di € 74.148,24 corrisposta dalla medesima con addebito su conto corrente bancario e in esecuzione del contratto di cui sopra: oltre ad interessi legali dal 15/4/'02 fino al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, liquidate in € 528,00 per spese, € 1.650,00 per diritti ed € 4.800,00 per onorario; oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.


Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Chieti così deciso in esito alla camera di consiglio del 10/11/'09.

Il Giudice estensore

(dott. Nicola Malletta)

IL CANCELLIERE C,
Dott.ssa Monica LENGO



IL Presidente
(dott. Geremia Spiniello)